

Mokoro Tours ha concordato con **Mondial Assistance**, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli per tutti i Partecipanti ai propri viaggi. La polizza è depositata presso la sede di **Mokoro Tours**. Le condizioni delle garanzie **Bagaglio, Spese Mediche e Assistenza alla persona e Annullamento** sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio.

In collaborazione con



NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che

l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative

"Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio" decorrono e sono valide:

- per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico del Contraente.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5. Esclusioni Comuni

(valide per tutte le garanzie) Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - chiusura di scuole, chiusura di aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazioni al trasporto aereo.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art.1 - OGGETTO

L'assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d'iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle

Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.

1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni.

1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta

contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché

del suo coniuge o convivente more uxorio, dei suoi figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.

1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell'Assicurato.

1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato.

1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione.

1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.8 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.

1.10 - Furto di documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per

il loro rifacimento prima della data di partenza prevista.

Con riferimento ai punti indicati sub 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell'eventuale baby-sitter, purché assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.

Art. 2 - LIMITAZIONE

In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al **10%** dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00**.

Art. 3 - ESCLUSIONI

3.1- Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute da abuso di alcolici. E'

escluso lo stato di gravidanza.

3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.

3.3 - Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato. In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 4 - Interruzione Soggiorno

In caso di:

a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce "Rientro Sanitario"

oppure

b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce "Rientro Anticipato"

Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato;

- per il caso previsto al punto "b" il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.

Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2. BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto

Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)

b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)

c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)

d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del

bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 100,00**, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.

Art. 2 - Limitazioni

2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:

a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature

elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € **50,00**. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi

natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;

b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da i) disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, j) terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;

d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarne, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;

e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano

armata, incendio od estinzione di incendio;

f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;

g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;

h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;

i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;

j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni

fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 5 Criteri e limiti di Indennizzo

L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA – Assistenza in generale e medica in particolare

- Centrale Operativa in funzione 24 h su 24
- Consulenza Medica
- Rientro sanitario
- Trasporto in Ambulanza
- Rientro sanitario
- Rientro della salma
- Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato
- Spese di Viaggio di un Familiare
- Rientro dei Figli minori di 13 anni
- Spese di Cura
- Spese supplementari di soggiorno
- Rientro al Domicilio
- Rientro Anticipato
- Invio Medicinali urgenti
- Invio Messaggi urgenti
- Rimborso Spese Telefoniche
- Interprete a disposizione
- Anticipo Cauzioni
- Anticipo Denaro
- Protezione Documenti

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. IN CASO DI SINISTRO

ANNULLAMENTO VIAGGIO

4.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso):
dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato deve:

a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:
- le circostanze dell'evento;

- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
ed allegando
- la copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- il documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- la certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
- la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le

relative ricevute di pagamento;
- la copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da **Mokoro Tours**;
- la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare il Certificato di Assicurazione;

In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la

data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;

- l'elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;

- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:

- la copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;

- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero del Certificato di Assicurazione;

- i dati anagrafici e il recapito.

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;

b) allegare

- il Certificato di Assicurazione;

- la certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;

- l'originale delle spese effettivamente sostenute.

Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche

del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

4.2 Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

4.3 Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

4.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i

relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI			
Garanzie	Destinazione del Viaggio		
	Italia	Europa	Mondo
ANNULLAMENTO VIAGGIO	Costo Totale del Viaggio		
BAGAGLIO			
Furto,scippo,rapina,incendio,mancata riconsegna	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Limite per oggetto	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Acquisti di prima necessità	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
Spese di cura	€ 1.000,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.

Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Qualità
P.le Lodi,3 - 20137 Milano (Italia) - Fax +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.it